



Estratto del verbale della seduta del

7.06.2023

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung
vom

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

105

Oggetto:

Betreff:

Approvazione del Protocollo operativo tra Regione e Ministero della giustizia per l'amministrazione e la gestione del personale degli uffici giudiziari del distretto di Trento, in attuazione dell'art.1 comma 5 del decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16

Genehmigung des Tätigkeitsprotokolls zwischen der Region und dem Justizministerium über die Verwaltung und Führung des Personals in den Gerichtsämtern des Oberlandesgerichtssprengels Trient in Umsetzung des Art. 1 Abs. 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. Februar 2017, Nr. 16

Maurizio Fugatti	Presidente / Präsident	presente/anwesend
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente / Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Vicepresidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Waltraud Deeg	Assessora / Assessorin	presente/anwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	assente/abwesend
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale / Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlag des Präsidenten Maurizio
Fugatti

Segreteria generale

Generalsekretariat

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2017, n. 43 ed entrato in vigore l'8 marzo 2017;

Visto che l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto cita tra le funzioni di cui sopra "l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto, in base al quale " la Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal Ministero della giustizia, sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto";

Vista la corrispondenza intercorsa in merito con il Ministero della giustizia e dato atto che il confronto con il medesimo Ministero sul testo dell'Accordo ha avuto esito positivo;

Ritenuto, quindi, di procedere all'approvazione del Protocollo operativo allegato alla presente deliberazione, e di incaricare il Presidente alla sottoscrizione del medesimo;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Protocollo operativo tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della giustizia per l'amministrazione e la gestione del personale degli uffici giudiziari del

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. Februar 2017, Nr. 16 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter“, das im Gesetzblatt der Republik vom 21. Februar 2017, Nr. 43 veröffentlicht wurde und am 8. März 2017 in Kraft getreten ist;

Aufgrund des Art. 1 Abs. 2 besagten Dekrets, laut dem die oben genannten Befugnisse u. a. „die Verwaltungsorganisation und die dienst- und besoldungsrechtliche Verwaltung des Verwaltungspersonals gemäß den unter Abs. 5, 6 und 7 angeführten Kriterien und Grenzen“ umfassen;

Aufgrund insbesondere des Art. 1 Abs. 5 besagten Dekrets, der wie folgt lautet: „Die Region sorgt für die Personalverwaltung und -führung auf der Grundlage eines vom Justizministerium nach Anhören der Führungskräfte der Gerichtsämter im Sprengel genehmigten Tätigkeitsprotokolls“;

Nach Einsichtnahme in den einschlägigen Schriftverkehr mit dem Justizministerium und nach Bestätigung der Tatsache, dass der Austausch mit dem Justizministerium über den Wortlaut des Abkommens positiv verlief;

Nach Dafürhalten demnach, das diesem Beschluss beiliegende Tätigkeitsprotokoll zu genehmigen und den Präsidenten mit der Unterzeichnung des Protokolls zu beauftragen;

All dies vorausgeschickt,

beschließt die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. aus den eingangs erwähnten Gründen das Tätigkeitsprotokoll zwischen der Autonomen Region Trentino-Südtirol und dem Justizministerium über die Verwaltung und Führung des Personals in den Gerichtsämtern

distretto di Trento, in attuazione dell'art.1 comma 5 del decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16;

2) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il Protocollo operativo di cui al punto 1;

3) di autorizzare altresì il Presidente ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

4) di trasmettere il Protocollo al Ministero della Giustizia per la sottoscrizione del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

des Oberlandesgerichtssprengels Trient in Umsetzung des Art. 1 Abs. 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. Februar 2017, Nr. 16 zu genehmigen;

2. den Präsidenten zur Unterzeichnung des unter Z. 1 genannten Tätigkeitsprotokolls zu ermächtigen;

3. den Präsidenten darüber hinaus zu ermächtigen, eventuelle unerhebliche Änderungen vorzunehmen;

4. dem Justizministerium das Tätigkeitsprotokoll zur Unterzeichnung zu übermitteln.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG**

Michael Mayr

firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DI TRENTO

Adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Decreto legislativo 7 febbraio 2017 n.16, *“Norme di attuazione dello Stato speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”*

Premesse:

- Il personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto di Trento è stato inquadrato nei ruoli regionali a decorrere dal 1° gennaio 2018; fino al 31 dicembre 2017, detto personale è stato messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che ha provveduto al rimborso alle amministrazioni di appartenenza degli oneri sostenuti.
- I provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale sono stati disposti sulla base della tabella di equiparazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legislativo 7 febbraio 2017 n.16, tenendo conto delle riqualificazioni professionali attuate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 21-quater del Decreto - Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132
- All'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali il personale degli uffici giudiziari in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ha conservato il diritto a mantenere tale rapporto per il periodo concesso dal Ministero della giustizia optando, entro il termine stabilito dalla amministrazione regionale, per una delle prestazioni lavorative previste dalla normativa regionale; a detto personale è stato riconosciuto, inoltre, il diritto di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, previo parere favorevole del dirigente amministrativo, o, in sua mancanza, del capo dell'ufficio giudiziario.
- Il personale che ha optato per rimanere alle dipendenze dell'amministrazione statale di appartenenza è stato assegnato all'ufficio giudiziario di altra sede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al pari di quello inquadrato nei ruoli della Regione. Successivamente all'immissione in possesso del nuovo ufficio, il dipendente, se interessato, è stato collocato in posizione di comando, con oneri a carico della Regione fino al 31 marzo 2021, dopo di che alcuni dipendenti sono stati inquadrati nel ruolo regionale e altri rientrati presso la propria sede di assegnazione del Ministero della giustizia.
- All'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali il personale degli uffici giudiziari autorizzato dal Ministero della giustizia a svolgere incarichi e attività è rimasto autorizzato a svolgere detti incarichi o attività, anche in deroga alle disposizioni regolamentari regionali in materia e fino alla data di scadenza dei relativi provvedimenti autorizzativi. Le autorizzazioni concesse sono state riviste tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni regionali.
- I dipendenti che svolgevano funzioni di consegnatari, hanno mantenuto l'incarico fino al trasferimento alla Regione delle attrezzature, degli arredi e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n.115.
- L'art. 3 della Legge regionale 16 dicembre 2020 n. 5 istituisce l'“Agenzia Regionale della Giustizia”, dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, quale struttura organizzativa della Regione che gestisce le funzioni delegate riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari e agli uffici dei giudici di pace, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale, rinviando la definizione dei compiti e del modello di governance ad un successivo atto organizzativo, che dovrà essere approvato

con deliberazione della Giunta regionale previo parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare.

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DI TRENTO

1. Fino alla stipulazione degli accordi volti ad individuare gli *standard* e i parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni delegate, con riguardo, in particolare, alle dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto, la Regione tiene conto delle attuali dotazioni organiche dei suddetti uffici. Nell'ambito della dotazione organica complessiva degli uffici giudiziari del distretto, previa ricognizione delle figure professionali in servizio presso tali uffici e tenuto conto delle funzioni e delle attività delegate e gestite dagli uffici centrali regionali, la Regione provvede al potenziamento dell'organico nei limiti stabiliti dalla Legge regionale.
2. L'orario di lavoro del personale amministrativo degli uffici giudiziari è pari a 36 ore settimanali articolate su 5 o 6 giornate lavorative, È, in ogni caso, assicurato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 162 della Legge 23 ottobre 1960 n.1196.
3. I provvedimenti di trasferimento del personale tra uffici giudiziari o tra un ufficio giudiziario e un ufficio regionale sono adottati dalla struttura regionale competente sulla base della normativa contrattuale regionale, acquisito il parere del dirigente amministrativo, o, in sua mancanza, del capo dell'ufficio giudiziario.
4. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, per sopperire a temporanee esigenze di uffici aventi sede nel distretto, può essere disposta l'applicazione di personale di altro ufficio giudiziario. Il Presidente della Corte d'Appello di Trento ed il Procuratore Generale della Repubblica, rispettivamente per gli uffici giudicanti e requirenti, determinano l'ufficio o gli uffici nei quali individuare il personale da applicare, tenendo conto della minore scopertura di organico e della minore distanza. Qualora l'applicazione coinvolga personale addetto agli uffici giudiziari siti nella provincia di Bolzano, viene sentito il Presidente della Sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento per gli uffici giudicanti e il preposto all'Ufficio di Procura Generale della sede di Bolzano per gli uffici requirenti. Nell'ambito del suddetto ufficio o dei suddetti uffici il personale da applicare viene individuato a seguito di apposito interpello. Il personale che partecipa all'interpello viene valutato sulla base dell'anzianità di servizio e dell'anzianità di sede, in modo da assicurare, ove possibile, l'avvicendamento del personale nelle applicazioni. In assenza di partecipazioni si applica il personale con minore anzianità di servizio e di sede, con criterio di rotazione. Nel caso in cui si debba applicare un dipendente in servizio in un ufficio giudicante ad un ufficio requirente, o viceversa, il provvedimento viene adottato dal Presidente della Corte di Appello o dal Presidente della Sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento, sentito, rispettivamente, il Procuratore Generale o il preposto all'Ufficio di Procura Generale della sede di Bolzano. Nei casi di urgenza, per il periodo strettamente necessario, l'applicazione può essere disposta senza il preventivo interpello.
5. Gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale degli uffici giudiziari spettano alla struttura regionale competente in materia di risorse umane.
6. Nell'ambito di ogni singolo ufficio giudiziario il personale è gestito operativamente dal dirigente amministrativo, o, in sua mancanza, dal capo dell'ufficio giudiziario. La gestione operativa include, in particolare, il potere di: impartire ai dipendenti disposizioni sulla prestazione lavorativa per la corretta esecuzione della stessa; autorizzare i periodi di ferie e i permessi; esprimere i pareri di spettanza dei superiori gerarchici previsti dalla disciplina regionale sui personale; irrogare le sanzioni disciplinari che la normativa regionale attribuisce ai dirigenti.
7. Il trattamento economico accessorio spettante al personale UNEP, unitamente agli oneri riflessi, è corrisposto al medesimo personale dalla Regione, quale datore di lavoro. La Regione provvede altresì

agli adempimenti fiscali e previdenziali connessi. Il Ministero della giustizia, con riferimento alla percentuale sui crediti recuperati dall'erario, di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1959 n.1229, comunica e trasferisce alla Regione l'importo "lordo dipendente" che la medesima Regione provvede ad erogare al personale UNEP dipendente che ne abbia diritto.

8. Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale di cui al primo periodo del punto 3 rimangono in carico al Capo dell'ufficio giudiziario, quale datore di lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto del Ministro della giustizia 12 febbraio 2002, recante "individuazione del datore di lavoro e vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro". La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.), secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, è effettuata dai capi degli uffici giudiziari secondo la normativa vigente. La Regione mette a disposizione le risorse necessarie ad assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla tutela della salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
9. I Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi degli uffici giudiziari operano in stretta collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi regionale.